CAMERA DEI DEPUTATI N 2300

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICOTRA

Presentata il 22 novembre 1984

Obbligo di registrazione dei programmi radiotelevisivi per le emittenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende disciplinare, in attesa di un'ampia ed organica riforma, un aspetto liberatario, che oggi è causa di reati che spesso rimangono impuniti

È frequente infatti il sistema usato da alcune emittenti, che ben potrebbero qualificarsi « pirata », di diffamare, insultare, calunniare e ingiurare persone o enti attraverso la messa in onda di programmi, che, se non registrati e conservati, e impossibile ricostruire Mentre, infatti, per i reati a mezzo stampa l'eventuale prova della diffamazione è data dal « pezzo » scritto, nel caso di reati commessi col mezzo radio-televisivo si e spesso nell'impossibilità di darne prova in giudizio

Da qui la necessità di disciplinare la materia, facendo obbligo a tutte le emittenti radiotelevisive di registrare i programmi trasmessi, tenendoli a disposizione di chiunque ne abbia interesse per almeno 180 giorni

L'articolato prevede anche le relative sanzioni penali, nel caso di trasgressione della norma

Si confida nell'approvazione delle presente proposte di legge, che si inquadra nella necessità di reprimere da un lato la commissione di reati diffamatori, perseguendo penalmente i diretti responsabili e dall'altro di scoraggiare chiunque a mandare in onda programmi contenenti espressioni ingiuriose e diffamatorie contro persone o enti

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le emittenti radiotelevisive hanno l'obbligo di registrare i programmi di informazione, i dibattiti, le manifestazioni socio-politiche mandati in onda, e di tenere a disposizione i relativi nastri per non meno di centottanta giorni, con la relativa annotazione del tipo di programma, dell'ora e giorno della trasmissione.

ART. 2.

Qualora i programmi di cui sopra vengano trasmessi senza essere stati registrati o la registrazione per qualsiasi motivo anche tecnico non venga effettuata, i responsabili dell'emittente radiotelevisiva sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, nonché con l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni.

ART. 3.

Chiunque può chiedere verifica della registrazione, nel caso in cui ritenga che siano state recate offese al suo onore, decoro o prestigio, o comunque consideri diffamanti le notizie diffuse. A tal fine l'autorità giudiziaria del luogo provvede su istanza di parte ad acquisire copia della registrazione, salvo qualsiasi altro provvedimento a norma degli articoli 332 e seguenti del codice di procedura penale.

ART. 4.

L'autorità di pubblica sicurezza, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ha facoltà di effettuare controlli ispettivi per accertare l'osservanza del precetto di cui all'articolo 1.